

## Premessa

---

La presente relazione illustra l'attività di controllo svolta dall'Autorità in applicazione della legge n. 215/2004. L'intervenuta nomina del "Governo Monti" nel periodo conclusivo del secondo semestre del 2011, ha indotto a posticipare l'adempimento degli obblighi informativi previsti dall'articolo 8, comma 1, della legge nel proposito di illustrare, unitamente ai dati consuntivi del "Governo Berlusconi IV", i risultati delle attività di controllo svolte sulle dichiarazioni in materia di incompatibilità presentate dai titolari del governo in carica.

Il documento si articola in due sezioni.

La prima sezione è dedicata all'attività svolta dall'Autorità nei confronti del "Governo Berlusconi IV" durante il periodo luglio - novembre 2011 ed è prevalentemente concentrata sul monitoraggio e sull'analisi dei casi di conflitto di interessi. Nel periodo di riferimento, l'analisi delle situazioni di incompatibilità non ha, infatti, dato luogo ad attività di particolare rilievo, essendosi esaurita nei precedenti semestri.

La seconda sezione, attinente all'attività svolta dal novembre 2011 fino ad oggi, espone l'esito degli adempimenti relativi ai membri del "Governo Monti". Sono, in particolare, descritti i risultati dei controlli effettuati sulle dichiarazioni dei titolari di carica, riguardanti le situazioni di incompatibilità in essere alla data di insediamento (articolo 5, comma 1 della legge). In merito, per favorire un corretto e tempestivo adempimento degli obblighi previsti dal legislatore, l'Autorità ha assicurato ai soggetti interessati una piena disponibilità nel fornire, anche per le vie brevi, le informazioni e i chiarimenti necessari. L'iniziativa ha avuto esiti incoraggianti, come testimoniato dalla circostanza che tutti i casi esaminati sono stati positivamente definiti già durante la fase degli accertamenti preliminari.

Di tali procedure il presente documento fornisce una breve descrizione, esponendo alcuni dati riassuntivi, da considerare pressoché definitivi, dato il limitato numero di situazioni ancora in corso di esame. Con riferimento alle dichiarazioni patrimoniali (articolo 5, commi 2 e 6, della legge), strumentali alla rilevazione di eventuali situazioni di conflitto di interessi, il quadro complessivo delle attività riferibili ai titolari del "Governo Monti" è ancora in corso.

## Il “Governo Berlusconi IV”

### *1. Il conflitto di interessi*

Nella presente sezione sono trattate le questioni più rilevanti analizzate nel periodo conclusivo del mandato del “Governo Berlusconi IV”. L’attività svolta dall’Autorità si è prevalentemente concentrata sul monitoraggio e sull’analisi dei casi di conflitto di interessi, in quanto gli adempimenti relativi alla disciplina delle incompatibilità si erano sostanzialmente esauriti nei precedenti semestri.

Si rammenta che secondo l’articolo 3 della legge n. 215/2004 (fattispecie di “conflitto di interessi per incidenza specifica e preferenziale”) “*sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge quando il titolare di cariche di governo partecipa all’adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto [...] quando l’atto o l’omissione ha un’incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per l’interesse pubblico*”.

Nell’ambito dell’attività svolta dall’Autorità per assicurare il rispetto di tale disposizione, nel periodo di riferimento, sono state affrontate varie questioni, alcune delle quali archiviate già durante la fase degli accertamenti preliminari in quanto estranee all’ambito applicativo della norma sopra indicata.

Tra le altre, è stata segnalata all’Autorità, come possibile ipotesi di violazione dell’articolo 3 della legge n. 215/2004 (fattispecie di conflitto di interessi per incidenza specifica e preferenziale), l’adozione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri delle leggi finanziarie 2004 e 2005 (rispettivamente legge 24 dicembre 2003, n. 350 e legge 30 dicembre 2004, n. 311), che prevedevano un contributo ad ogni utente che acquistasse o noleggiasse un apparecchio idoneo a ricevere il segnale televisivo digitale terrestre in chiaro, mentre analoghi contributi non erano previsti per la ricezione del segnale televisivo attraverso piattaforme tecnologiche diverse dal digitale terrestre.

Secondo il segnalante, le normative nazionali in materia di contributi ai decoder per gli anni 2004 e 2005 sarebbero state adottate in violazione della legge sul conflitto di interessi, perché avrebbero apportato un vantaggio specifico e preferenziale all’intero gruppo televisivo facente capo alla persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, attraverso la previsione di contributi pubblici stabiliti per l’acquisto di apparati di ricezione per la televisione digitale terrestre.

Il segnalante citava al riguardo la sentenza della Corte di Giustizia del 28 luglio 2011 con la quale è stato respinto il ricorso presentato dalla società *Mediaset S.p.a.* avverso la decisione del Tribunale dell’Unione Europea del 15 giugno 2010 (causa T-177/07), confermando così che i contributi pubblici stabiliti dall’ordinamento italiano per l’acquisto, negli anni 2004 e 2005, di apparati di ricezione per la televisione digitale terrestre “*costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune*”. Diversamente, i contributi previsti

dalla successiva finanziaria 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266) sono stati considerati “*tecnologicamente neutrali*” (Decisione della Commissione 24 gennaio 2007, 2007/374/CE, relativa all'aiuto di Stato C 52/2005) e, pertanto, “*compatibili con il mercato comune*”.

Giova al riguardo ricordare che la questione posta all'attenzione dell'Autorità nella descritta segnalazione era stata già oggetto di un procedimento istruttorio, conclusosi con delibera del 10 maggio 2006<sup>1</sup>. In tale occasione, l'Autorità aveva affermato che la finanziaria per il 2004 risultava inequivocabilmente estranea all'ambito temporale di vigenza della legge sul conflitto di interessi, che fu approvata dal Parlamento l'anno successivo e promulgata il 20 luglio 2004. Alla medesima conclusione l'Autorità era giunta con riguardo anche alla finanziaria per il 2005, alla luce della disciplina del regime transitorio posta dalla medesima legge n. 215/2004. Pertanto, nel provvedimento in questione era stato ritenuto che i fatti oggetto di segnalazione, accaduti in un periodo antecedente all'entrata in vigore della legge sul conflitto di interessi, non potessero costituire oggetto di valutazione.

In relazione alla segnalazione pervenuta, l'Autorità ha confermato la valutazione già svolta, ritenendo, tuttavia, in merito alla finanziaria per l'anno 2005, di fornire alcune precisazioni in merito all'ambito di applicazione della legge sul conflitto di interessi.

La legge n. 215/2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 18 agosto 2004, n. 193, all'articolo 10 contempla, infatti, una serie di disposizioni transitorie che subordinano l'efficacia di varie sue norme, compreso l'esercizio delle funzioni di vigilanza conferite all'Autorità, alla decorrenza del trentesimo giorno dalla data di adozione della delibera di approvazione del Regolamento (adottata il 16 novembre 2004). Poiché tale delibera, all'articolo 24, ha fissato la decorrenza del predetto termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della stessa sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 1° dicembre 2004 (G.U. n. 282 del 1.12.2004), si è determinata, in tal modo, la conseguenza che le disposizioni che regolano il conflitto di interessi sono risultate efficaci solo dal 31 dicembre 2004.

Pertanto, considerato che il percorso di formazione della finanziaria per il 2005 si è integralmente svolto prima del 31 dicembre 2004, tutti gli atti posti in essere dal Presidente del Consiglio in relazione all'adozione della medesima legge sono risultati antecedenti, *ratione temporis*, all'applicabilità della normativa in materia di conflitto di interessi da parte dell'Autorità.

Si è inoltre ritenuto opportuno evidenziare al segnalante che, con riferimento ai contributi previsti nell'articolo 1, comma 572, della legge finanziaria per il 2006, l'Autorità, nel medesimo provvedimento del 2006, aveva accertato l'assenza di violazioni del citato articolo 3 della legge n. 215/2004, sulla base dell'osservazione che la legge 23 dicembre 2005, n. 266 “*non contiene limitazioni o differenziazioni in ordine alla piattaforma tecnologica utilizzata*” e, pertanto, “*non pone in essere alcun trattamento discriminatorio*”, conclusioni che sono risultate coerenti con le valutazioni fatte successivamente dalla Commissione europea nella Decisione del 24

<sup>1</sup> Provv. AGCM 10.5.2006, n. 15389, in Bollettino n. 17/2006.

gennaio 2007 (2007/374/CE, relativa all'aiuto di Stato C 52/2005), che ne ha escluso la natura di aiuti incompatibili con il mercato comune.

Sulla scorta di tali considerazioni, l'Autorità ha quindi ritenuto di archiviare la suddetta segnalazione.

## **2. Le incompatibilità governative**

In tema di incompatibilità governative (articolo 2 della legge), nell'ultimo periodo di mandato del "Governo Berlusconi IV", l'attività di vigilanza e controllo dell'Autorità si è concentrata sull'esame delle dichiarazioni di alcuni titolari nominati nel corso dell'anno e sul controllo delle posizioni già archiviate, al fine di rilevare eventuali situazioni di incompatibilità sopravvenute o l'illegittima riassunzione di incarichi, impieghi e professioni, precedentemente sospesi o cessati su indicazione dell'Autorità.

Tra le situazioni di possibile incompatibilità (rimosse in fase preistruttoria previa sollecitazione dell'Autorità o per iniziativa dei diretti interessati), la fattispecie prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera *c*), della legge (divieto di "ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale") è risultata maggiormente ricorrente.

In merito a tale ipotesi di incompatibilità sono state esaminate varie cariche ricoperte in società di capitali e una concernente una società in accomandita semplice, nella quale il titolare interessato ricopriva la qualità di socio accomandatario. Quest'ultimo, come è noto, risulta incompatibile in considerazione dei rilevanti poteri di gestione attribuiti al socio accomandatario nell'ambito di tale forma societaria.

In materia di imprese individuali, poi, l'Autorità ha ribadito che, a fronte del divieto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), della legge, il titolare è tenuto comunque a nominare un institore per la gestione della propria azienda (articolo 2, comma 2, della legge). In un caso, concernente un'impresa agricola di proprietà di un Sottosegretario di Stato, il titolare interessato è stato, pertanto, invitato a risolvere la propria situazione di incompatibilità attraverso espressa procura institoria, da estendersi a qualsiasi attività di ordinaria e straordinaria amministrazione comunque inerente l'azienda agricola.

Con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), della legge (divieto di "esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo") sono state affrontate specifiche problematiche relative all'esercizio della professione forense. In merito, l'Autorità si è espressa positivamente sulla possibilità per un titolare di carica di Governo di presentare, ai sensi dell'articolo 26 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), istanza di iscrizione all'albo degli Avvocati di Roma, con contestuale richiesta di sospensione sino al termine dell'incarico governativo. Tale meccanismo di risoluzione dell'incompatibilità collegata all'esercizio della professione forense è stato ritenuto compatibile con le prescrizioni in materia di incompatibilità governative nella misura in cui sia comunque garantita l'esclusione dall'esercizio effettivo dell'attività professionale.

Nel periodo di riferimento sono state prese in considerazione anche alcune situazioni riferite al regime delle incompatibilità post-carica, in ragione di alcune variazioni intervenute nella compagine governativa.

Al riguardo, si rammenta che il comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 215/2004 prevede che le incompatibilità previste dalle disposizioni di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1<sup>2</sup> siano estese per dodici mesi dalla cessazione del mandato governativo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro, che operino “prevalentemente” in settori “*conness*” con l'attività istituzionale precedentemente svolta.

Tale divieto è sostanzialmente volto ad escludere che l'esercizio delle attribuzioni inerenti alla carica di Governo possa essere influenzato e distorto dall'interesse a preconstituirsì benefici futuri, ad esempio, in termini di incarichi successivi. Tuttavia, diversamente dal regime delle incompatibilità in corso di mandato, non è prevista in capo agli ex titolari di carica alcuna forma di comunicazione preventiva. La legge, infatti, limita la portata degli obblighi dichiarativi ai soli titolari in corso di mandato (cfr. articolo 5 della legge). Tale impostazione trova conferma nella sanzione prevista per il mancato invio o per la falsità della dichiarazione (articolo 328 c.p.), applicabile esclusivamente alle omissioni compiute da pubblici ufficiali e non estensibile, evidentemente, agli ex titolari di incarichi pubblici.

Sempre più frequentemente, tuttavia, gli ex titolari di cariche di Governo formulano all'Autorità istanza di parere al fine di conoscere preventivamente se l'assunzione del nuovo incarico può integrare una violazione del regime di incompatibilità post-carica.

In tale ambito, un ex titolare di carica di Governo ha chiesto all'Autorità se le disposizioni sull'incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, fossero applicabili all'attività di consulenza svolta in favore di un'associazione professionale. L'Autorità, nel caso di specie, si è espressa nel senso che l'attività di consulenza svolta a favore di un'associazione professionale debba essere ritenuta incompatibile, al pari di ogni altra attività professionale o di lavoro autonomo, in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 215/2004, secondo cui tali attività possono essere esercitate nei dodici mesi successivi alla cessazione dell'incarico purché non siano svolte in favore di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società con fini di lucro che operano prevalentemente in materie connesse con la carica in precedenza ricoperta. L'Autorità ha, quindi, evidenziato che il discrimine è rappresentato, non tanto dalle forme di svolgimento della professione, ma dalle materie trattate e dai soggetti a beneficio dei quali l'attività professionale è svolta.

<sup>2</sup> Art 2, comma 1, l. n. 215/2004: “Il titolare di cariche di governo, nello svolgimento del proprio incarico, non può [...] *b)* ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici; *c)* ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale; *d)* esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati; in ragione di tali attività il titolare di cariche di governo può percepire unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica; inoltre, non può ricoprire cariche o uffici, o svolgere altre funzioni comunque denominate, né compiere atti di gestione in associazioni o società tra professionisti [...]”.

### 3. Dati di sintesi

A seguito delle dimissioni del “Governo Berlusconi IV”, si ritiene utile fornire un quadro riassuntivo del complesso delle attività svolte in relazione all’intero mandato di tale Esecutivo, in applicazione della normativa sul conflitto di interessi.

A tal fine, nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 2 della legge n. 215/2004, le tabelle che seguono espongono i dati riassuntivi delle situazioni di incompatibilità esaminate nel corso di tutto il mandato (dal maggio 2008 al novembre 2011). Si fa presente che, nel corso degli oltre tre anni nei quali il “Governo Berlusconi IV” è stato in carica, sono intervenute diverse variazioni nelle cariche di Governo. Ciò ha determinato la necessità di estendere i controlli ad un totale di 96 titolari.

La tabella 1 indica il numero delle procedure (20), preistruttorie e istruttorie, condotte dall’Autorità per presunta violazione dell’articolo 3 della legge, a far data dall’insediamento del “Governo Berlusconi IV”.

Le procedure concluse durante la fase degli accertamenti preistruttori includono i casi nei quali l’Autorità non ha riscontrato, *prima facie*, la sussistenza dei presupposti di proponibilità e ammissibilità della questione ai fini dell’avvio di un procedimento ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 215/2004.

**Tabella 1 - Procedure in materia di conflitto di interessi\***

<b>Procedure avviate</b>	<b>20</b>
procedure concluse in fase preistruttoria	20
procedure concluse in fase istruttoria	0
procedure in corso	0

\* La situazione rappresentata in tabella si riferisce alle procedure avviate a far data dall’insediamento del “Governo Berlusconi IV”.

Il dato fornito si riferisce unicamente ai controlli che si concludono con un esame del Collegio. Ad esso vanno aggiunti tutti gli accertamenti svolti d’ufficio che non hanno dato luogo ad una formale procedura, in ragione della manifesta infondatezza della questione esaminata.

La tabella 2 evidenzia gli accertamenti svolti dall’Autorità in relazione all’articolo 2 della legge n. 215/2004 (disciplina delle incompatibilità). Per ogni titolare di carica sono indicate le procedure preistruttorie o istruttorie concluse. La fase istruttoria vera e propria si raggiunge quando la situazione incompatibile, rilevata d’ufficio o dichiarata dal titolare di carica interessato, non è da quest’ultimo spontaneamente risolta a seguito dei solleciti dell’Autorità, circostanza che nell’ambito del “Governo Berlusconi IV” si è verificata tre volte, come risulta dalla tabella 2<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Vincenzo Scotti, provv. 20447, in boll. 44/2009 e provv. 22074, in boll. 4/2011; Francesco Belsito, provv. 22051, in boll. 3/2011; Bartolomeo Giachino, provv. 2186, in boll. 47/2010 e provv. 22006, in boll. 1/2011.

In linea generale, i controlli in materia di situazioni di incompatibilità comportano le seguenti attività: *a)* acquisizione ed esame della dichiarazione prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 215/2004, che è finalizzata a valutarne la completezza e la veridicità, nonché a fornire all'interessato una prima valutazione sulla compatibilità delle cariche ricoperte; *b)* eventuale apertura di una procedura istruttoria, ai sensi dell'articolo 6 della legge, finalizzata all'accertamento delle situazioni di incompatibilità che il titolare di carica non ha spontaneamente risolto durante gli accertamenti preistruttori.

Inoltre, nel corso del mandato governativo, l'Autorità svolge d'ufficio un'attività di monitoraggio finalizzata ad accertare eventuali situazioni di incompatibilità sopraggiunte.

---

**Tabella 2 - Controlli in materia di incompatibilità\***

<b>Titolari di cariche soggetti a controlli nel corso del mandato del "Governo Berlusconi IV"</b>	<b>93</b>
<b>Procedure di controllo terminate</b>	<b>93</b>
- in fase preistruttoria	90
- in fase istruttoria	3

\* La tabella indica le procedure svolte con riferimento ai titolari del Governo Berlusconi IV, a far data dall'assunzione del mandato.

La tabella 3 espone i risultati delle procedure di controllo di cui alla precedente tabella 2. In particolare, essa indica il numero delle situazioni di incompatibilità rimosse spontaneamente dai titolari di carica e quelle cessate su sollecitazione dell'Autorità durante la fase degli accertamenti preliminari o dopo l'esperimento di una formale procedura istruttoria. Come mostra la tabella il numero delle situazioni esaminate (169) e delle incompatibilità rimosse (120) è più consistente del numero dei titolari. Ciò dimostra che, generalmente, alcuni membri del Governo risultano mantenere più situazioni potenzialmente incompatibili (rilevate d'ufficio oppure in base alla stessa dichiarazione dell'interessato) sulle quali l'Autorità è chiamata ad esprimere il proprio giudizio.

---

**Tabella 3 - Esito delle procedure in materia di incompatibilità\***

<b>Totale situazioni esaminate nel corso del mandato del "Governo Berlusconi IV"</b>	<b>169</b>
<b>Situazioni di incompatibilità rimosse</b>	<b>120</b>
- situazioni di potenziale incompatibilità rimosse in fase preistruttoria	107
- rimosse spontaneamente dagli interessati prima dell'intervento dell'Autorità	86
- rimosse dagli interessati previo sollecito dell'Autorità	21
- situazioni di incompatibilità rimosse in fase istruttoria	13
<b>Situazioni compatibili</b>	<b>49</b>

\* La tabella indica le procedure svolte con riferimento ai titolari del "Governo Berlusconi IV", a far data dall'assunzione del mandato.


La tabella 4 e il grafico 1 illustrano la distribuzione, in relazione alle singole fattispecie previste dall'articolo 2, comma 1, della legge, delle situazioni potenzialmente incompatibili rimosse nel corso del "Governo Berlusconi IV".

**Tabella 4 - Situazioni rimosse per profili di possibile incompatibilità**

Totale situazioni rimosse nel corso del mandato del "Governo Berlusconi IV"		120
cessazione carica/uffici pubblici (articolo 2, comma 1, lett. a))		2
cessazione carica/uffici in enti diritto pubblico (articolo 2, comma 1, lett. b))		5
cessazione carica/uffici in società o attività imprenditoriali (articolo 2, comma 1, lett. c))		73
cessazione attività professionali (articolo 2, comma 1, lett. d))		20
cessazione impiego pubblico (articolo 2, comma 1, lett. e))		15
cessazione impiego privato (articolo 2, comma 1, lett.f))		5

\* La tabella si riferisce ai titolari del "Governo Berlusconi IV", a far data dall'assunzione del mandato.

**Grafico 1 - Situazioni rimosse per profili di possibile incompatibilità**



I dati relativi al "Governo Berlusconi IV" sono in linea con le risultanze concernenti i precedenti governi e confermano che, fra i casi di incompatibilità rimossi, la fattispecie largamente prevalente (60%) è quella disciplinata dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge, concernente le cariche di gestione in società con fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale. Consistente è anche il numero delle attività professionali sospese o cessate per lo svolgimento del mandato di Governo (17%) e i rapporti di impiego pubblico (13%), anch'essi temporaneamente sospesi ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge n. 215/2004.

## Il “Governo Monti”

### 1. Composizione

Il Governo Monti, nominato in data 16 novembre 2011 a seguito delle dimissioni del Presidente Silvio Berlusconi, risulta composto da 49 titolari<sup>4</sup>: il Presidente del Consiglio, 17 ministri, 3 viceministri e 25 sottosegretari, nonché 3 commissari straordinari di governo che, alla medesima data, risultavano ancora in carica. Il dato complessivo non comprende il Sottosegretario Carlo Malinconico, dimessosi in data 20 gennaio 2012.

**Tabella 5 - Titolari di carica del Governo Monti\***

<b>Numero titolari in carica*</b>	<b>49</b>
Presidente del Consiglio	1
Ministri	17
Viceministri	3
Sottosegretari	25
Commissari Straordinari del Governo	3

\* La situazione rappresentata in tabella si riferisce ai titolari in carica al 10 aprile 2012. Il dato comprende tre commissari straordinari già in carica alla data di nomina del “Governo Monti”

### 2. Le dichiarazioni sulle situazioni di incompatibilità

I titolari di cariche governative, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge, sono tenuti a dichiarare all’Autorità, entro trenta giorni dall’assunzione dell’incarico, l’eventuale sussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 2, comma 1, della legge.

Ad oggi risultano pervenute tutte le dichiarazioni in materia di incompatibilità (articolo 5, comma 1, della legge) e sono in corso di ultimazione le procedure di valutazione delle situazioni dichiarate o rilevate d’ufficio (sono state valutate 47 posizioni su 49)<sup>5</sup>.

La tabella 6 dà conto dell’esito degli accertamenti svolti dall’Autorità, indicando le procedure concluse e quelle ancora in corso.

**Tabella 6 - Controlli in materia di incompatibilità**

<b>Componenti del Governo in carica*</b>	<b>49</b>
<b>Procedure di controllo terminate</b>	<b>47</b>
- in fase preistruttoria	47
- in fase istruttoria	0
<b>Procedure di controllo in corso</b>	<b>2</b>
- in fase preistruttoria	2
- in fase istruttoria	0

\* La tabella si riferisce ai titolari in carica al 10 aprile 2012 (compresi i commissari straordinari del Governo già in carica al 16 novembre 2012) ed indica le procedure svolte a far data dall’assunzione del mandato del “Governo Monti”.

<sup>4</sup> Secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, della legge n. 215/2004, le disposizioni che disciplinano il conflitto di interessi dei titolari di cariche di governo si applicano al Presidente del Consiglio dei ministri, ai ministri, ai vice ministri, ai sottosegretari di Stato e ai commissari straordinari del Governo, di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

<sup>5</sup> Delle quali 43 di nuova nomina più tre commissari straordinari già in carica alla data di assunzione del mandato del “Governo Monti”.

La tabella 7 espone i risultati delle procedure di controllo. In particolare, essa indica il numero delle situazioni di incompatibilità rimosse spontaneamente dai titolari di carica e quelle cessate su sollecitazione dell’Autorità durante la fase degli accertamenti preliminari.

Come per i precedenti, anche nel “Governo Monti” ciascun titolare è risultato detenere più cariche potenzialmente incompatibili con il mandato assunto. Il numero di situazioni di potenziale incompatibilità rilevate risulta particolarmente consistente, tenuto conto anche del fatto che il numero di componenti del governo in carica è largamente inferiore ai precedenti. Tale circostanza può essere, con tutta probabilità, ascritta alla peculiare composizione dell’Esecutivo in carica, dove non figurano membri del Parlamento. Il regime delle incompatibilità previsto dalla legge n. 60 del 1953 nei confronti dei membri del Parlamento comporta, infatti, che, qualora questi ultimi vengano chiamati a ricoprire incarichi di governo, alcune delle situazioni di incompatibilità di cui alla legge n. 215/2004<sup>6</sup>, risultano, di regola, già risolte.

Le specifiche situazioni esaminate - tra cariche pubbliche e private, attività professionali e rapporti di impiego - sono 257, di cui 182 potenzialmente incompatibili, tutte rimosse dagli interessati in fase preistruttoria, spontaneamente (162) o su intervento dell’Autorità (20). Ad oggi non si è, pertanto, reso necessario l’avvio, da parte dell’Autorità, di procedimenti istruttori.

Le situazioni ancora in corso di valutazione sono due.

**Tabella 7 - Esito delle procedure in materia di incompatibilità\***

<b>Totale situazioni esaminate</b>	<b>257</b>
<b>Situazioni di incompatibilità rimosse</b>	<b>182</b>
- situazioni di potenziale incompatibilità rimosse in fase preistruttoria	182
- rimosse spontaneamente dagli interessati prima dell’intervento dell’Autorità	162
- rimosse dagli interessati a seguito dell’intervento dell’Autorità	20
- situazioni di incompatibilità rimosse in fase istruttoria	0
<b>Situazioni compatibili</b>	<b>75</b>
<b>Situazioni in corso di esame</b>	<b>2</b>

\* La tabella indica le procedure svolte con riferimento ai titolari del “Governo Monti”, a far data dall’assunzione del mandato.

La tabella 8 e il grafico 2 illustrano la distribuzione delle situazioni potenzialmente incompatibili rimosse, in relazione alle singole fattispecie previste dall’articolo 2, comma 1, della legge.

<sup>6</sup> La legge 13 febbraio 1953 n. 60, in materia di cariche pubbliche, ovvero di cariche in enti pubblici e di attività professionali, prevede che “i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del Governo o di organi dell’Amministrazione dello Stato” (articolo 1, comma 1) e che “non possono assumere il patrocinio professionale, né in qualsiasi forma, prestare assistenza o consulenza ad imprese di carattere finanziario od economico in loro vertenze o rapporti di affari con lo Stato” (articolo 4). In materia di cariche o uffici in società lucrative o in associazioni e fondazioni che esercitano attività imprenditoriale, la disciplina delle incompatibilità parlamentari limita il divieto alle sole “associazioni o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica amministrazione, o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente” (articolo 2).


Anche per il “Governo Monti” si conferma una netta prevalenza, fra i casi di incompatibilità rimossi, di quelli riguardanti le cariche di gestione in società con fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale (57%), cui seguono le attività professionali (15%) e i rapporti di pubblico impiego (13%).

**Tabella 8 - Situazioni rimosse per profili di possibile incompatibilità**

<b>Totale situazioni rimosse *</b>	<b>182</b>
cessazione carica/uffici pubblici (articolo 2, comma 1, lett. a))	10
cessazione carica/uffici in enti diritto pubblico (articolo 2, comma 1, lett. b))	13
cessazione carica/uffici in società o attività imprenditoriali (articolo 2, comma 1, lett. c))	102
cessazione attività professionali (articolo 2, comma 1, lett. d))	27
cessazione impiego pubblico (articolo 2, comma 1, lett. e))	24
cessazione impiego privato (articolo 2, comma 1, lett. f))	6

\* Il dato si riferisce ai titolari in carica al 10 aprile 2012.

**Grafico 2 - Situazioni rimosse per profili di possibile incompatibilità**



### 3. Le dichiarazioni sulle attività patrimoniali

Come è noto, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge, i titolari di carica devono presentare, entro novanta giorni dall'assunzione dell'incarico di governo, i dati relativi alle proprie attività patrimoniali, ivi comprese le partecipazioni azionarie. L'obbligo dichiarativo è esteso al coniuge e ai parenti entro il secondo grado (articolo 5, comma 6). In entrambe i casi la comunicazione è effettuata attraverso la compilazione di appositi formulari predisposti dall'Autorità<sup>7</sup>.

La tabella 9 evidenzia il numero dei componenti del Governo in carica e dei rispettivi familiari che hanno adempiuto all'obbligo imposto dalla legge di rendere all'Autorità le dichiarazioni sulle attività patrimoniali. Le dichiarazioni attualmente pervenute sono 228 su un totale di 296 soggetti obbligati. Sebbene i termini per la presentazione delle predette dichiarazioni siano di recente scaduti, risultano tuttora mancanti le informazioni patrimoniali relative ad alcuni familiari dei titolari di carica (68).

<sup>7</sup> I formulari sono pubblicati nel bollettino dell'Autorità e disponibili sul sito *internet* dell'Istituzione all'indirizzo: [www.agcm.it](http://www.agcm.it)

Per far fronte a tale inconveniente, peraltro ricorrente nei precedenti Esecutivi a causa dell'assenza di strumenti coercitivi nei confronti dei familiari inadempienti<sup>8</sup>, l'Autorità ha ritenuto opportuno attivare specifiche procedure di sollecito.

**Tabella 9 - Dichiarazioni sulle attività patrimoniali**

<b>Numero totale soggetti obbligati*</b>	<b>296</b>
<b>numero titolari di carica</b>	<b>49</b>
- dichiarazioni pervenute	49
- dichiarazioni mancanti	0
<b>numero familiari</b>	<b>247</b>
- dichiarazioni pervenute	179
- dichiarazioni mancanti	68
<b>Totale dichiarazioni patrimoniali pervenute</b>	<b>228</b>

\* La situazione rappresentata in tabella si riferisce ai titolari del Governo in carica al 10 aprile 2012.

L'assenza di poteri coercitivi nei confronti dei familiari inadempienti rappresenta una grave lacuna della legge, che ostacola il corretto ed efficace esercizio delle funzioni di vigilanza attribuite all'Autorità in materia di conflitto di interessi. Le dichiarazioni patrimoniali sono, infatti, uno strumento essenziale per la compiuta conoscenza degli interessi economici riconducibili ai titolari di cariche governative, ricostruzione strumentale alla rilevazione di eventuali ipotesi di conflitto di interessi per incidenza patrimoniale (articolo 3 della legge)<sup>9</sup> in relazione ad atti dai medesimi titolari adottati o promossi nell'esercizio delle relative funzioni di governo.

#### **4. Le incompatibilità governative: casi trattati**

Si fornisce un sintetico resoconto delle principali situazioni emerse nel periodo di riferimento e riguardanti i titolari dei "Governo Monti", ordinate in base alle diverse fattispecie di incompatibilità individuate dalla legge, e degli orientamenti che l'Autorità ha ritenuto opportuno seguire in sede di interpretazione e applicazione della legge.

##### *a) cariche pubbliche e in enti di diritto pubblico*

L'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge prevede che il titolare di cariche di governo, nello svolgimento del proprio incarico, non può "ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare, di amministratore di enti locali come definito dall'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e da quelli previsti dall'articolo 1 e non inerenti alle

<sup>8</sup> In caso di inadempimento o qualora le dichiarazioni patrimoniali risultino non veritiere o incomplete l'articolo 8, comma 2, della legge prevede che "si incorre nel reato di cui all'articolo 328 del codice penale, qualora il titolare della carica di governo non abbia ottemperato a specifica richiesta da parte dell'Autorità competente nel termine fissato dalla stessa Autorità, comunque non inferiore a trenta giorni". Tali conseguenze colpiscono esclusivamente il titolare di carica e non anche i coniugi e i parenti entro il secondo grado.

<sup>9</sup> Ai sensi dell'articolo 3 della legge, "sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge quando il titolare di cariche di governo partecipa all'adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, trovandosi in situazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero quando l'atto o l'omissione ha un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per l'interesse pubblico".